



Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n.**7762**.....

(citare nella risposta)

00187 Roma **21 OTTOBRE 2008**
PIAZZA COLONNA, 361 - C.F. 80053430686
Tel. +39 06.48.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **PL** Area **2-1**

Rifer.

Allegati

Competenze professionali dei geometri – Circ.
Federazioni Interregionali Ordine Architetti ed
Ordine Ingegneri Piemonte e Valle d'Aosta

Spett.li
Amministrazioni Comunali
Amministrazioni Comunità Montane
Amministrazioni Provinciali
del Piemonte e della Valle d'Aosta
LORO SEDI

e p.c. Ai
Dirigenti di Categoria
del Piemonte e della Valle d'Aosta
LORO SEDI

Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza della circolare diramata dalle Federazioni Interregionali in oggetto, inviata alle amministrazioni locali in indirizzo e riguardante la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione lavori di edifici con struttura in c.a..

Una corretta ed imparziale interpretazione delle norme e della giurisprudenza richiamata a sostegno delle affermazioni contenute nella citata circolare, dovrebbe rientrare nel rapporto del reciproco rispetto tra professioni, pur a fronte di posizioni antitetiche.

Per quanto riguarda le competenze professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in **cemento armato** nelle costruzioni. Se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".

La maggiore ampiezza normativa della lettera l) che espressamente disciplina l'uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola, non

può autorizzare l'interprete a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma contenuta nella successiva lettera m) (senza esplicito riferimento all'uso del cemento armato), ne abbia voluto vietare l'utilizzo per le costruzioni civili.

Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l'esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l'importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Oltre tutto siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. n. 1086, del 5.11.71, art. 2, 1[^] comma, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all'uso del cemento armato entro i limiti di competenza.

Tale legge, infatti, ha ridisciplinato "in toto" la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale.

Pertanto, si deve riaffermare il concetto di modesta costruzione per delimitare l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Anche per quanto riguarda l'ulteriore aspetto della questione, cioè la progettazione in **zona sismica**, si richiama la L. n. 64, del 2.2.1974, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" che, all'art. 17, 2[^] comma, così prescrive testualmente: "Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all'Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori".

Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in modo pressoché identico quella contenuta nell'art. 2, 1[^] comma, della L. n. 1086/71 sulla disciplina dell'uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte.

Ancora una volta, la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condizione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dall'art. 16, R.D. n. 274/1929.

Quand'anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque scevera da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione.

Si deve dunque nuovamente riaffermare il concetto di modesta costruzione civile per delimitare l'ambito di competenza del geometra nell'espletamento di incarichi professionali anche in zone sottoposte a pericolo sismico ed a più forte ragione in zone non sottoposte a tale rischio.

D'altro canto, occorre tener conto della specifica preparazione scolastica - unitamente a quella professionale - dei geometri, assicurata dalla disciplina dei

programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. n. 825, dell'1.5.1972 (materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri).

Tale decreto ha, infatti, introdotto il "cemento armato" come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione e direzione lavori).

A sostegno di quanto sopra esposto, si evidenziano le pronunzie giurisprudenziali che seguono.

La sentenza n. 199/93 della Corte Costituzionale, in particolare, fa proprio il criterio "tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive". Questo è un criterio "flessibile" - dichiara la Corte - che si evolve in accordo con le "cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo" e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all'intera normativa di settore. In tale ambito, dunque, vanno ricomprese le disposizioni riguardanti altre categorie tecniche, quale il regolamento professionale dei periti industriali (R.D. n. 275/29) che riporta la medesima espressione "modesta costruzione civile", ampiamente specificata all'art. 19 della relativa tariffa (L. n. 146/57).

A tale proposito, la Consulta conferma che i regolamenti delle professioni suddette risultano emanati contemporaneamente e, pertanto, appare inoppugnabile che la medesima espressione debba avere la stessa valenza, individuata attraverso le tariffe professionali, alla luce della cultura tecnica e professionale delle categorie interessate.

Pertanto, il più ampio ambito di competenze descritto dalla legge n. 146/57, rispetto a quello indicato dalla legge n. 144/49, determinato dalla evoluzione tecnico-professionale, deve essere ragionevolmente riferito anche ai geometri.

La sentenza citata non menziona il cemento armato, ma le espressioni adoperate ("valutazione" delle "caratteristiche costruttive" e delle "difficoltà tecniche presenti") non solo non ne escludono l'uso, ma all'opposto lo ammettono.

La sentenza n. 3673/93 della Sesta Sezione della Cassazione Penale si pone nel medesimo solco della Corte Costituzionale, ma si spinge oltre. La sentenza riconosce che la competenza in materia di costruzioni civili è disciplinata dalla sola lett. m) dell'art. 16 R.D. n. 274/29 e che, ai fini della delimitazione della competenza in materia di costruzioni civili, non hanno alcuna rilevanza le disposizioni dettate nelle altre lettere del medesimo art. 16.

La lettera m) non ha posto "alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poiché la legge non ha escluso l'uso della struttura in cemento armato, sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione alla attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione, escludendo quella realizzata con l'impiego del cemento

armato" e, pertanto, i geometri "sono normalmente competenti a progettare ed eseguire opere in cemento armato nei limiti quantitativi e qualitativi previsti" dalla disciplina professionale.

Ad ulteriore conferma della legittimità del criterio tecnico qualitativo e dei risultati "flessibili" (per usare l'espressione adottata dalla Corte Costituzionale) che

esso comporta, la Corte di Cassazione, con riguardo specifico al cemento armato, ha osservato "che nel periodo intercorrente fra l'emanazione del R.D. n. 274/1929 e delle successive leggi citate, lo sviluppo del cemento armato nell'edilizia è stato notevolissimo, tanto che le strutture di tale tipo hanno praticamente sostituito l'uso di quelle una volta denominate "ordinarie", concludendo pertanto che "il richiamo fatto alle due citate leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 sulle strutture cementizie e sulle costruzioni antisismiche alla competenza dei geometri e dei periti industriali edili, ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato".

Tale orientamento risulta, confermato "in toto" dalla sentenza n. 784/97 della quarta sezione del Consiglio di Stato, laddove sancisce, in particolare, l'interpretazione delle leggi tecniche - dal R.D. n. 2229/39 alla legge n. 64/74 (attraverso la legge n. 1086/71) - come una conferma che la competenza dei geometri, di cui all'art. 16 lett. m) del R.D. n. 274/29, comprende la legittimazione a progettare e dirigere modeste costruzioni civili, senza alcuna preclusione in ordine alla struttura.

Alla stessa conclusione perviene anche la decisione del Consiglio di Stato, sez. 5[^], n. 348/2001 laddove recita testualmente: "Dunque, per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio".

Anche la Suprema Corte di Cassazione, sez. 2[^] civile, ha ribadito il suddetto principio con la pronuncia n. 5428 del 17/03/2004.

Allo stesso modo, la sentenza del Tribunale penale di Aosta, n. 683/06 – tenendo tra l'altro conto di una perizia redatta da ingegnere – riconosce la competenza professionale del geometra nella progettazione e DL di opere in c.a., laddove l'opera stessa possa "*considerarsi modesta*".

Se non bastasse la giurisprudenza citata, si fa esplicito riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione "Le competenze professionali degli ingegneri *juniores*" (luglio 2008) – con prefazione a firma del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - che, trattando della definizione della modesta costruzione, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente: "*Ad esempio, ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione è una struttura pari a circa 5.050 m3 a fronte dei canonici 5.000 m3 con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità*".

La valutazione della "modestia" va, pertanto, effettuata per ogni singola fattispecie, dando rilevanza decisiva all'elemento tecnico-qualitativo, "tenuto conto della preparazione professionale della medesima (ndr Categoria dei geometri) in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall'evoluzione delle conoscenze tecniche".

Le considerazioni svolte valgono pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all'art. 9 della medesima legge n. 1086/1971. Ai sensi di tale norma, infatti, il progettista è

responsabile dell'organico inserimento dei manufatti nel progetto delle strutture dell'opera, ma non anche del calcolo delle strutture prefabbricate.

Va, inoltre, ricordato che nella categoria dei geometri sono attualmente già iscritti un gran numero di geometri laureati che possiedono, pertanto, la stessa formazione scolastica ed universitaria degli ingegneri juniores, ai quali è consentita la progettazione e DL di edifici con utilizzo di strutture in c.a. con la sola esclusione dell'utilizzo di metodologie <<innovative>>.

Pertanto, alla luce di quanto premesso, è dovere di questo Consiglio Nazionale difendere l'operato dei propri iscritti laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività professionale.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, si invita a scongiurare ogni adesione alla richiamata circolare inviata dalle Federazioni degli Ingegneri e degli Architetti e si dichiara la più ampia disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti, al fine di evitare comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
f.to (Geom. Fausto Savoldi)

/mg